



Comune di San Sperate
(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO
DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA**

APPROVATO DAL C.C.DI SAN SPERATE CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18/04/2013

Art. 1
(Scuola Civica di Musica)

La Scuola Civica di Musica di San Sperate ha sede nei locali di proprietà comunale o comunque in altro immobile dallo stesso Comune reso disponibile.

Art. 2
(Forma giuridica)

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di San Sperate, costituito nella forma di “ISTITUZIONE”, ed è dotato di autonomia gestionale e didattica, ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali e degli artt. 80 e 81 dello Statuto Comunale.

Art. 3
(Finalità)

La Scuola Civica di Musica ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell’intera comunità;

La Scuola opera nel territorio realizzando una serie di servizi di interesse musicale. In particolare, contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

- a) una struttura scolastica che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite. In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità della Scuola:
 - promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini e dei giovani in particolare, attraverso un’opera di avviamento alla musica e di comprensione ed interpretazione della produzione artistica in campo musicale;
 - offrire agli allievi l’opportunità di accedere, attraverso un’adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato;
- b) offrire a tutti i cittadini e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo utile base per la prevenzione del disagio giovanile, rivolgendosi soprattutto a quelle fasce di cittadinanza che vivono in condizioni socio-economiche disagiate;
- c) l’organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti, facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio;
- d) l’organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado;
- e) l’organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti ed agli operatori culturali;
- f) l’ideazione ed organizzazione di attività concertistiche;

- g) la promozione ed il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale;
- h) Promozione della musica e delle tradizioni musicali sarde;
- i) Collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e iniziative culturali, promosse da gruppi, associazioni e realtà musicali locali;
- j) Qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali.

Il Comune provvede a fornire i locali idonei e sufficienti per la sede della Scuola Civica di Musica, adatti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 4 (Utenti)

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentita a tutti, con priorità per coloro che hanno la residenza nel Comune di San Sperate, in subordine agli altri Comuni eventualmente associati al servizio.

Art. 5 (Organizzazione delle Attività Didattiche)

L'organizzazione delle attività didattiche della Scuola, in attuazione alle finalità contemplate nel presente Statuto, si articola in diversi corsi per bambini, giovani e adulti.

I corsi di insegnamento saranno stabiliti in base alle esigenze dell'utenza, così come potranno essere organizzate-sezioni specifiche o di perfezionamento (classica, jazz, etc).

Nell'ambito dell'attività scolastica potranno essere attivati corsi di aggiornamento e approfondimento didattico per insegnanti, stage e workshops (anche in collaborazione con altri Istituti Musicali) compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Saranno previste inoltre iniziative in collaborazione con le Associazioni culturali e musicali del territorio.

Il "Piano Annuale delle Attività Didattiche e Artistiche" per ogni anno scolastico è elaborato dal Direttore e dal Collegio dei Docenti e approvato dal CDA.

Lo svolgimento dell'attività didattica della S.C.M. è articolata in turni che saranno resi noti al pubblico tramite affissione all'interno e all'esterno dei locali e con eventuali altri mezzi ritenuti idonei.

L'orario di apertura agli utenti della Scuola è fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, in base alle particolari finalità ed esigenze della Scuola e dell'utenza.

Eventuali variazioni di orario e sospensioni del servizio saranno comunicate al pubblico mediante idonei avvisi all'esterno e all'interno dei locali e con eventuali altri mezzi ritenuti idonei.

Il "Piano Annuale delle Attività Didattiche e Artistiche" della Scuola, approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevedere i programmi di insegnamento per le singole discipline.

Art. 6
(Partecipazione)

Il servizio può essere erogato anche in associazione con altri Comuni, in tal caso il Comune di San Sperate sarà capofila, a patto che nella gestione finanziaria venga rispettato il patto di stabilità, attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Capo V del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. Potranno a tal fine essere aperte delle sedi distaccate della Scuola presso i Comuni associati.

Art. 7
(Pubblicità)

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata con tutti i mezzi di ampia diffusione per consentire e favorire l'adesione più ampia possibile.

Art. 8
(Mezzi finanziari)

Sono entrate dell'Istituzione:

- i trasferimenti a proprio favore operati dalla R.A.S. in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 n. 28;
- fondi messi a disposizione dal Comune di San Sperate;
- l'eventuale contributo di frequenza a carico degli iscritti;
- trasferimenti da altri Enti, Istituzioni o privati;
- entrate da attività collaterali;

Per la gestione delle risorse finanziarie, l'Istituzione dovrà aprire un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario.

Art. 9
(Contribuzione utenti)

Il C.D.A. della Scuola Civica di Musica, stabilisce l'importo delle quote d'iscrizione e di frequenza a carico dei soggetti che siano stati ammessi alla frequenza.

Art. 10
(Organi dell' Istituzione)

Sono Organi dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 114 del TUEL e art. 81 dello Statuto Comunale:

- Il Consiglio di Amministrazione (C.D.A.);
- Il Presidente;
- Il Direttore – Responsabile Gestionale.

Al Direttore compete la responsabilità gestionale della Istituzione.

Art. 11
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 rappresentanti dell'Ente di cui uno Direttore Artistico, giusta Deliberazione Giunta RAS n. 41/3 del 15.10.2012 e suoi allegati, nominati dal Sindaco secondo criteri di competenza specificati nell'atto di nomina, come stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2013.

Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta nomina al suo interno il Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento giuridico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il comune, le cariche di Consigliere Comunale e/o Assessore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che durante il loro mandato cessino dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti dal Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è convocato dal Presidente per iscritto, tramite avviso di convocazione, almeno tre giorni prima (ventiquattro ore in caso di urgenza) della riunione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno; Il CDA può riunirsi in via straordinaria su richiesta di due dei suoi componenti e delibera validamente qualora sia presente un terzo dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Tutte le deliberazioni del C.D.A. devono essere pubblicate nell'albo pretorio Comunale e nel sito web istituzionale del Comune di San Sperate;

Ai componenti del C.D.A. previo assenso dell'Amministrazione Comunale, potrà essere riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri comunali di San Sperate.

Art. 12
(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale della Scuola Civica di Musica: e nello specifico

- delibera gli indirizzi e i programmi dell'Istituzione;
- Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Scuola.

- provvede alla trasmissione della rendicontazione dell'attività svolta al competente Ente finanziatore, ai fini della corresponsione del contributo annuale;
- Indice le selezioni ed approva le graduatorie di merito del direttore artistico e del personale docente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- Può stipulare con Società, Associazioni, convenzioni di collaborazione per le attività musicali e culturali in genere;
- propone al Consiglio Comunale eventuali forme associative con altri Comuni per la gestione della Scuola Civica di Musica;
- delibera sulla programmazione annuale di eventuali figure tecniche di supporto al Direttore Gestionale;
- delibera relativamente agli indirizzi per l'ordinamento ed il buon funzionamento dell'Istituzione.

Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Art. 81, comma 3, dello Statuto Comunale.

Il Presidente:

- rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta de consiglio di amministrazione.
- ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti della scuola con gli Organi comunali e con gli altri Enti.
- Convoca il Consiglio di Amministrazione della Scuola, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute;
- Sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale alle direttive ed agli indirizzi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
- Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con le altre organizzazioni interessate al campo di attività della scuola.

Art. 14 (Il Direttore Gestionale)

Il Direttore Gestionale della Scuola Civica di Musica cui compete la responsabilità gestionale della Istituzione viene individuato tra i soggetti in possesso del titolo di studio e competenza, previo bando e selezione pubblica, per condurre l'attività dell'Istituzione ai criteri di cui al 4° comma dell'art. 114 del TUEL ovvero sia di efficacia, efficienza ed economicità nonché l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

L'incarico è espletato con rapporto di tipo professionale disciplinato da apposita convenzione con il rappresentante legale dell'Istituzione (Presidente), cui fanno capo i relativi oneri.

Il direttore gestionale ha la diretta responsabilità gestionale dell'Istituzione. In particolare egli:

- cura l'attività amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione;
- stipula i contratti dell'Istituzione;
- formula proposte e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione agli atti gestionali del Consiglio di amministrazione;
- è responsabile dell'andamento disciplinare e didattico della scuola e di ogni attività intesa a perseguire le finalità di cui all'art. 3;
- è responsabile della regolarità dell'iscrizione e della frequenza degli allievi, nonché della tenuta dei registri dell'Istituzione;
- sorveglia e coordina l'attività del personale docente e non docente, è responsabile della regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali, degli esami e degli orari;

Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e contabile il direttore può avvalersi della collaborazione di specifiche figure professionali, assunte dalla Istituzione secondo le disposizioni normative in materia.

Art. 15 **(Il Direttore Artistico)**

Il Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica cui compete la responsabilità artistica della Istituzione viene individuato tra i soggetti in possesso del titolo di diploma di Conservatorio che abbiano comprovata esperienza in materia di gestione ed organizzazione didattica in campo artistico musicale, a seguito di procedura selettiva secondo le disposizioni normative esistenti in materia.

L'incarico è espletato con rapporto di tipo professionale, disciplinato da apposita convenzione tra il direttore artistico e il Rappresentante Legale dell'Istituzione cui fanno capo i relativi oneri.

Il Direttore Artistico:

- provvede alla gestione artistica dell'Istituzione attuando gli indirizzi e i programmi deliberati dal C.D.A.;
- è responsabile dell'organizzazione, della didattica, della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma e di altre attività previste;
- in collaborazione con il Direttore Gestionale sorveglia e coordina l'attività del personale docente e non docente, è responsabile della regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali, degli esami e degli orari;

Annualmente il Direttore della Scuola Civica di Musica presenterà al Consiglio di amministrazione una relazione didattica e amministrativa sull'attività svolta e sul

funzionamento della scuola nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio.

Il Direttore Artistico convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 **(Il Collegio dei Docenti)**

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Direttore della Scuola ed è formato da tutti gli insegnanti dei corsi istituiti dalla Scuola.

Il Collegio dei docenti:

- ha il potere di deliberare in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- ha l'obbligo di definire i programmi di studio per ogni insegnamento, adeguandoli alle specifiche esigenze dell'istituto e della comunità e di favorire il coordinamento interdisciplinare attraverso la formazione di gruppi di lavoro incaricati di elaborare specifici progetti didattico-educativi; Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli organi ed agli obiettivi programmati.

Il Direttore potrà nominare tra i docenti il suo collaboratore (Vice Direttore) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno quattro volte nell'arco dell'anno scolastico.

Le funzioni di segretario del Collegio sono affidate ad uno dei docenti

Art. 17 **(Docenti)**

I Docenti sono responsabili dello svolgimento del programma del corso loro affidato, operano nel principio della libertà di insegnamento con il metodo della programmazione collegiale e del coordinamento interdisciplinare.

L'organico dei docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti ed ai limiti imposti dalle compatibilità del bilancio.

L'assunzione avverrà previa selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed avverrà tra coloro che siano in possesso di diploma, o attestato equipollente, rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o equiparato.

Per le discipline di espressioni musicali tradizionali e popolari della Sardegna, per gli insegnamenti ad indirizzo moderno e per le altre discipline per le quali non esiste un diploma, o attestato equipollente, rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o equiparato, sarà considerato idoneo per la selezione pubblica il possesso di un curriculum attestante la lunga, qualificata e riconosciuta esperienza nel settore.

Ogni docente:

- risponde al direttore dell'andamento didattico e disciplinare del proprio corso;
- pur mantenendo autonomia operativa deve attenersi alle indicazioni ricevute dal direttore per il migliore andamento della scuola;
- è tenuto a partecipare, in orario aggiuntivo alle attività di insegnamento e senza compensi aggiuntivi alle riunioni del Collegio dei Docenti ed alle altre riunioni che il direttore riterrà di promuovere per fini didattici;

Art. 18 **(Patrimonio)**

Di tutti i beni mobili appartenenti alla Scuola Civica di Musica dovrà essere redatto, secondo le norme amministrative contabili in vigore, un inventario patrimoniale da aggiornare annualmente, a firma del Direttore Gestionale.

La Scuola dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica e di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento.

I materiali comunque acquisiti dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi etc., conservano la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà della Scuola medesima;

Gli utenti potranno accedere agli strumenti musicali previa autorizzazione del Direttore Gestionale o, in sua assenza, dal Presidente.

In caso di scioglimento della Scuola Civica di Musica il patrimonio, comunque acquisito, passa nella piena proprietà e disponibilità del Comune di San Sperate.

Art. 19 **(Controllo)**

L'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione è soggetta al controllo dell'Organi di Revisione del Comune e i documenti programmatici di previsione contabile nonché i consuntivi vanno approvati in Consiglio Comunale.

Art. 20 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti che regolano l'Ente locale Comune.

Il Presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le altre disposizioni previgenti in contrasto.

Si da atto a che qualora il legislatore introduca in materia delle Istituzioni norme imperative nuove o diverse, le stesse si applicano aldilà delle rettifiche e/o integrazioni del presente atto.